

DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE
relativo al Servizio di Sorveglianza Sanitaria e per l'attività Medico
Competente D.Lgs. n. 81/2008 (art. 39 c. 4)

L'incarico comporta lo svolgimento di tutte le attività connesse alla sorveglianza sanitaria, previste per legge, ed in particolare i seguenti compiti:

1. Per le prestazioni sanitarie:

a. Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

Visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita in una volta all'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

visita medica preventiva in fase pre-assuntiva;

visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;

dove necessario la visita deve comprendere gli esami: Viotest, spirometria, audiometria ed elettrocardiogramma.

b. Sulla base delle risultanze, e delle visite mediche esprime i propri giudizi relativi alla mansione specifica, in conformità all'art. 41 del D. lgs. 81/08 comma 6 e 6bis, dando copia del giudizio al lavoratore e al dirigente del settore di appartenenza.

2. Per le prestazioni non sanitarie del M.C.:

a. Collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborazione inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA
(L.R. n.1 del 11.01.2017)

- b. controllo periodico degli ambienti di lavoro anche durante le attività e controllo dei fattori di rischio che possono avere effetti sulla salute dei lavoratori;
- c. convocazione dei lavoratori per l'effettuazione delle visite mediche relative alla sorveglianza sanitaria;
- d. aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilità, della cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
- e. consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, con salvaguardia del segreto professionale;
- f. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, della documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- g. fornitura di informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornitura altresì, a richiesta, di informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h. collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione alle attività di informazione e formazione sui rischi per la salute, sull'igiene e sull'ergonomia;
- i. informazione di ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilascio di copia della documentazione sanitaria;
- l. valutazione del rischio Stress Lavoro correlato aziendale;

Nei costi delle visite mediche e delle attività non sanitarie sono ricompresi altresì quelle che si riassumono come di seguito:

- definizione di protocolli sanitari, tecnici ed operativi, volti ad unificare le metodiche di lavoro nelle diverse realtà dell'Ente;
- raccolta ed elaborazione dati sulla base anche delle indicazioni dei Settori e servizi dell'Ente;
- coordinamento con Specialisti che erogano prestazioni previste dalla sorveglianza sanitaria;
- trasmissione ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e definizione delle indicazioni sul significato di detti risultati;
- partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri;
- collaborazione con il Datore di Lavoro alla predisposizione del Servizio di Pronto Soccorso di cui all'art. 45 del D.lgs. 81/08.

L'aggiudicatario sarà obbligato ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri eventuali dipendenti e/o collaboratori derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, nonché agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'affidatario del servizio sarà obbligato a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'Amministrazione e garantisce che tale impegno sarà osservato dai propri collaboratori e/o prestatori d'opera.

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA
(L.R. n.1 del 11.01.2017)

E' fatto espresso divieto all'affidatario di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al servizio oggetto del presente disciplinare e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppe Giordano